

COMUNE DI FAENZA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Introduzione della Dia semplificata per i procedimenti rivolti alle imprese

Edizione 1/CF/cf/29.02.2008

Supera: Nessuna

1. Premessa

Il 2005 ha visto due interventi¹ di profonda recisione della legge 241/1990 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

In particolare la legge 80/2005 ha trasformato la disciplina della denuncia (ora “dichiarazione”) di inizio attività (Dia), stabilita all’art. 19 della legge 241/1990.

In estrema sintesi e semplificazione, prima l’imprenditore poteva iniziare l’attività immediatamente dopo la presentazione della Dia, successivamente all’approvazione della legge 80/2005, il medesimo imprenditore, può iniziare solo dopo trenta giorni e presentando una successiva “comunicazione di avvio dell’attività”.

È evidente l’aggravamento creato alle imprese: una attesa di trenta giorni senza beneficio alcuno, una ulteriore comunicazione che comporta ulteriori costi.

2. Che cosa ha fatto il Comune di Faenza

Il Comune di Faenza, ha fatto leva sull’art. 29, c. 2 della legge 241/1990 che attribuisce agli enti locali il compito, nell’ambito delle rispettive competenze, di regolare le materie a loro trasferite nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie previste per l’azione amministrativa.

Pertanto ha introdotto un articolo nel regolamento di procedimenti², che darà facoltà ai dirigenti di individuare le tipologie di procedimenti che possono essere gestiti con Dia semplificata, cioè con Dia che consente l’immediato avvio dell’attività, senza necessità di ottenere ulteriori trenta giorni dopo la presentazione e senza necessità di comunicare il momento ulteriore di avvio dell’attività medesima.

Il dirigente del Settore Sviluppo economico, con determina successiva³ ha individuato 24 tipologie di procedimenti sottoposti alla disciplina della Dia semplificata.

Nel 2007 le attività iniziate con Dia semplificata nel Comune di Faenza sono state 334.

3. Le motivazioni

Fin dal 1997 i procedimenti che competono al Comune sono stati oggetto di modifiche che sono intervenute per legge (soppressione, creazione di nuovi procedimenti per rilascio di atti, licenze, autorizzazioni, ecc.) o per determinazione organizzativa dirigenziale in base all’articolo 16 c.3 del “Regolamento comunale dei procedimenti” (che consente modifiche e aggiunte di nuovi procedimenti che non comportino il superamento dei termini di conclusione fissati dalle leggi e dai regolamenti, attraverso determina dirigenziale).

¹ Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”. Legge 14 maggio 2005, n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.”

² Atto CC n. 3321/230 del 20/07/2006, relativa a “Nuovo Regolamento comunale dei procedimenti”.

³ Atto DD n. 88/142 del 06/12/2007, relativo a “Determinazione” disciplinante l’elenco dei procedimenti di competenza del Servizio Commercio e Licenze – SUAP ai sensi dell’art. 1 c. 2 del Regolamento Comunale dei Procedimenti Amministrativi (atto C.C. n. 332/230 del 20.07.2006), e contestuale aggiornamento della “Carta dei Servizio CL – SUAP”.

Nell'ottica della semplificazione e dello snellimento burocratico molti procedimenti, con particolare riferimento ai procedimenti rivolti alle imprese, sono stati, nel corso degli anni, trasformati con determina dirigenziale in denuncia di inizio attività (Dia) di cui all'art. 19 della citata Legge 241/1990, che testualmente recitava *“In tutti i casi di cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato ad esclusione della concessione edilizia e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi..... il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge senza l'espletamento di prove a ciò destinate che comportano per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge...”* e che permetteva al soggetto che presentava correttamente al Comune la Dia di iniziare immediatamente l'attività, salvo il controllo che poteva intervenire entro i 60 giorni dalla presentazione della denuncia.

Ora la nuova formulazione dell'art. 19 della legge 241/1990 introdotta con il D.L. 35/2005 convertito nella legge 80/2005, testualmente recita:

“1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni proposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. (...)

4.(...)”.

Ne risulta che con le modifiche apportate dal DL 35/2005 viene dettata una disciplina amministrativa meno semplificata e più restrittiva circa il campo di applicazione della denuncia di inizio attività – Dia (ora dichiarazione di inizio attività) con un doppio obbligo di comunicazione: almeno 30 giorni prima e al momento di inizio dell'attività.

Tuttavia l'art. 29 della 241/1990 che reca *“Ambito di applicazione della legge”*⁴ consente uno spazio d'azione per la disciplina regionale e comunale, che il Comune di Faenza ha ritenuto di perseguire nell'interesse dello sviluppo economico e della snellezza dell'azione amministrativa.

⁴ “1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.”

Pertanto anche alla base dell'art. 117 della costituzione, il quale dispone che *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, il Comune di Faenza ha modificato conseguentemente il Regolamento dei procedimenti.

4. La modifica al regolamento dei procedimenti

Il testo dell'articolo introdotto nel regolamento dei procedimenti è il seguente.

“Art- 10 – Disciplina della dichiarazione di inizio attività (Dia)

1. Per i procedimenti disciplinati dalla dichiarazione di inizio attività (Dia) si rinvia all'art. 19 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, come modificata dalla legge 80/2005.

2. In tutti i casi in cui l'esercizio di una attività privata sia subordinata ad atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e di requisiti di legge o di regolamento, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, il dirigente può stabilire che l'atto di consenso si intende sostituito da una dichiarazione di inizio attività semplificata (Dia semplificata) da parte dell'interessato al Comune, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

In tali casi, spetta all'amministrazione comunale, entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

3. L'inizio dell'attività prima dello spirare del termine di cui all'art. 19, c. 2, della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, consentito dalla disciplina di cui al c. 2 del presente articolo è una facoltà esercitabile sotto la esclusiva responsabilità dell'interessato, che ne assume completamente il rischio degli effetti dell'eventuale provvedimento inibitorio successivo.”